



COMUNICATO UFFICIALE N. 447 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 422/AA al n. 425/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 422/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 559 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Anna Teresa ANIELLO, Antonio LUZZI, Pietro Pio PISANO, Stefania CORREALE e della società ASD ACADEMY ROSSANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Anna Teresa ANIELLO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024, valevole per il campionato Regionale Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano nella quale è indicato al n. 12 il nominativo del calciatore Sig. P. P. P., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Antonio Luzzi, non tesserato;

Antonio LUZZI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano, alla gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024 valevole per il campionato Regionale Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; nonché ancora per avere preso parte all'incontro sopra citato utilizzando il nominativo del calciatore Sig. P. P. P. indicato nella distinta di gara al numero 12;

Pietro Pio PISANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 6.2.2025 e 13.2.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

Stefania CORREALE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Antonio Luzzi nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadra

schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano, alla gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024 e valevole per il campionato Regionale Under 15, utilizzando il nominativo del calciatore sig. P. P. P. indicato in distinta di gara al numero 12; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Antonio Luzzi di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa;

ASD ACADEMY ROSSANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Stefania Correale, Anna Teresa Aiello e Pietro Pio Pisano ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Antonio Luzzi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Anna Teresa ANIELLO,
 - Sig. Antonio LUZZI,
 - Sig. Pietro Pio PISANO,
 - Sig.ra Stefania CORREALE,
 - Società ASD ACADEMY ROSSANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Stefania Correale;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna Teresa ANIELLO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio LUZZI,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Pietro Pio PISANO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Stefania CORREALE,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Under 15 Regionale 2025/2026 per la società ASD ACADEMY ROSSANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 423/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 473 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca DELLO RUSSO, e della società USD PIANEZZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca DELLO RUSSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Pianezza, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per avere lo stesso organizzato e realizzato un torneo triangolare della categoria 2017, svoltosi in data 16 novembre 2024 presso il centro sportivo di Pianezza, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali, al quale hanno partecipato anche le squadre delle società Lascaris 1954 A.S.D. ed A.S.D. Almese Calcio;

USD PIANEZZA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Luca Dello Russo all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca DELLO RUSSO,
 - Società USD PIANEZZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Dello Russo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca DELLO RUSSO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD PIANEZZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 424/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ervin PRENDI, Andrea VERONESE, Francesco MARCOVECCHIO e della società APD GS BOLGHERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ervin PRENDI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. G.S. Bolghera, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.P.D. G.S. Bolghera in occasione dell'incontro Bolghera – Montevaccino del 27.10.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, nel quale è indicato il nominativo del Sig. Andrea Veronese, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Andrea VERONESE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.P.D. G.S. Bolghera, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.P.D. G.S. Bolghera, alla gara Bolghera – Montevaccino del 27.10.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Francesco MARCOVECCHIO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. G.S. Bolghera, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. G.S. Bolghera, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Andrea Veronese nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.P.D. G.S. Bolghera, alla gara Bolghera – Montevaccino del 27.10.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

APD GS BOLGHERA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Francesco Marcovecchio ed Ervin Prendi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Andrea Veronese ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ervin PRENDI,
 - Sig. Andrea VERONESE,
 - Sig. Francesco MARCOVECCHIO,
 - Società APD GS BOLGHERA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Marcovecchio;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ervin PRENDI,
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea VERONESE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco MARCOVECCHIO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Seconda Categoria SS 2024/2025 per la società APD GS BOLGHERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 425/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 457 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Massimo ZANDRO, e della società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo ZANDRO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Pro Collegno Collegnese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che al termine della gara Pro Collegno Collegnese – Valle di Susa SC del 9.11.2024, valevole per il girone D del campionato della categoria Esordienti 1° anno 2013 della Delegazione Provinciale di Torino, all'interno degli spogliatoi i calciatori tesserati per la Pro Collegno Collegnese girassero un video, poi pubblicato sul social network Tik Tok, nel quale proferivano frasi e cori denigratori nei confronti della Valle di Susa SC;

A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il dirigente Sig. Massimo Zadro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimo ZANDRO,
 - Società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco CASERIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Massimo ZANDRO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina